

# 1276 IL MOMENTO CONSUMATIVO DELLA CONCUSSIONE CON COMPORTAMENTI REITERATI

SEZ. VI - UD. 26 SETTEMBRE 2007 (DEP. 15 GENNAIO 2008), N. 2142 - PRES. LATTANZI - REL. DE ROBERTO - PM. D'ANGELO (CONCL. CONE) - MARINO (338836)

**CONCUSSIONE - Momento consumativo del reato - Promessa di denaro o di altra utilità - Abuso della posizione di pubblico ufficiale - Comportamenti dilazionati nel tempo - Continuazione "interna" - Configurabilità - Fattispecie.**

(C.P. ARTT. 31, 317)

*In tema di concussione, la promessa di denaro o di altra utilità è sufficiente per la consumazione del reato solo quando il fatto concussivo è unico e relativo ad uno specifico atto e non quando la forza intimidatrice del pubblico ufficiale tende ad operare non solo in relazione ad un primo atto, ma anche nel futuro, con riferimento ad una pluralità di atti e di comportamenti dilazionati nel tempo; in tal caso, l'esecuzione di ogni prestazione determinata dalla costante riproduzione del metus assume valenza giuridica autonoma, tanto da qualificare il fatto come reato continuato. (Fattispecie relativa alla corresponsione periodica e continuativa di somme di denaro da parte di persone esercenti l'attività di visurista, indotte al versamento dagli impiegati di una conservatoria dei registri immobiliari, sotto la minaccia di ingiustificati ritardi nella definizione delle pratiche).*

**FATTO E DIRITTO** - 1. Con sentenza 5 novembre 2005 la Corte di appello di Messina confermava, per quel che qui direttamente interessa, l'affermazione di responsabilità di Franco Marino, conservatore dei registri immobiliari di Messina, per il reato di concussione continuata in danno di Sergio Majolino (esercente l'attività di visurista), per averlo indotto a versargli indebitamente la somma mensile di lire 300.000, aumentata poi a lire 500.000, allorché fu autorizzato alla rilevazione del c.d. "giornaliero", prima volutamente rallentando il compimento delle visite col trattenere presso di sé le relative richieste e poi con la minaccia che altrimenti avrebbe introdotto ostacoli al sereno svolgimento del suo lavoro presso l'ufficio della conservatoria, nonché di Arcangelo Rella (anch'egli esercente l'attività di visurista), indotto a promettere indebitamente la somma di lire 250.000 mensili, poi aumentata a lire 600.000, con i mostrarsi disponibili a porre rimedio ad ingiustificati ritardi nella consegna dei nominativi richiesti per la visura, ritardi che sarebbero venuti meno ove avesse corrisposto la detta somma di danaro.

Veniva affermata la penale responsabilità, sempre per il delitto di concussione, degli impiegati presso la conservatoria Arcella Corrado (in danno dei visuristi Sergio Majolino, Luigi Aricò, Letteria Freni ed Angelo Rella), Elio Cali (in danno dei visuristi Vincenzo Duca, Luigi Aricò e Sergio Majolino), Maria Neri (in danno dei visuristi Luigi Aricò, Tiziana Baccarella e Antonia Maccarrone) e Ubaldo Smenglio (in danno dei visuristi Sergio Majolino e Luigi Aricò) che inducevano a corrispondere somme di danaro mostrandosi di essere a disposizione per la spedita definizione delle ricerche, che erano state, a bella posta, rallentate.

2. Avverso la detta sentenza ricorrono per cassazione i detti imputati. (Omissis).

6. Le precisazioni ora svolte consentono di superare l'ulteriore motivo sul quale hanno insistito pressoché tutti i ricorrenti, incentrato sulla tesi in base alla quale i fatti sarebbero comuni-

que da qualificare come integranti non il reato di concussione, ma se mai il diverso (e più lieve) reato di corruzione. Tutto ciò qualunque sia il sintomo probatorio da cui deriva la riconduzione del fatto alla fattispecie.

6.1. La tematica dei rapporti tra concussione e corruzione appare ampiamente approfondita dal giudice *a quo*, con penetranti incursioni in ciascuna delle fattispecie, descrivendo gli indici di rilevanza interpretativa, nell'ambito di una motivazione sempre attenta alla concreta verifica delle vicende sottoposte al suo esame.

La Corte ha, infatti, richiamato - criticandola - quella linea giurisprudenziale secondo cui anche se il danno non costituisce condizione perché il reato di cui all'art. 317 c.p. venga consumato, è certo che solo quando dall'abuso discenda un pericolo di pregiudizio per il privato è ipotizzabile il delitto di concussione, perché se il privato effettui la dazione o la promessa allo scopo di trarre vantaggio dall'abuso del pubblico ufficiale, viene meno quella situazione di timore, quel vizio della sua volontà, che sola esclude l'instaurazione di un rapporto paritetico, così da farne un vero e proprio correo nella corruzione (Sez. VI, 1° dicembre 1995, Filisetti). Subito però individuando quale elemento sintomatico decisivo della distinzione tra le due fattispecie l'interpretazione secondo cui ciò che conta è che il pubblico ufficiale, avvalendosi del proprio potere, determini la libera volontà del privato attraverso un comportamento costringente o inducente, operando così una pressione psichica sul soggetto passivo. È così quanto mai significativo che la pressione psichica costringente, anche se in modo non assoluto, sussiste tutte le volte in cui al privato il pubblico ufficiale fa comprendere - o attraverso una esplicita richiesta o anche implicitamente attraverso comportamenti non equivoci - che nell'attività di ufficio sarà determinato non dagli interessi generali della pubblica amministrazione, ma dall'assoggettamento del privato all'illegittima pretesa di corrispondere l'utilità richiesta, per cui la minaccia di orientare la propria decisione esclusivamente in funzione di ottenere la predetta utilità pone il privato in condizione di soggezione, ne coarta la libera volontà e costituisce, da un lato, il presupposto del reato e, dell'altro, l'elemento discriminatore di esso dal delitto di corruzione (Sez. VI, 9 dicembre 1994, Cipriani).

Con la conseguenza che, mentre nella concussione il privato versa in stato di soggezione (*metus publicae potestatis*) di fronte alla condotta del pubblico ufficiale, nella corruzione i due soggetti vengono a trovarsi in posizione di sostanziale parità; peraltro, l'eventuale insorgere di trattative tra il pubblico ufficiale ed il privato non comporta necessariamente il configurarsi del delitto di corruzione, quando la volontà del privato stesso sia coartata e non sia libera di determinarsi; né vale ad escludere la concussione il fatto che l'iniziativa sia stata presa dal privato e non dal pubblico ufficiale, allorché il primo abbia agito nel timore del danno minacciategli dal secondo o per evitare maggiori danni e molestie.

6.2. Gli elementi sintomatici della fattispecie per cui è intervenuta condanna sono stati, così individuati.

a) Per il Marino, quale consuntivo probatorio dell'ampia disamina sviluppata, si è precisato che i soggetti che più subirono gli effetti dell'intollerabile disservizio dell'ufficio di conservatoria furono proprio il Majolino ed il Rella, sia per la vastità del volume di affari gestito sia per la particolare clientela facente loro capo, in prevalenza costituita da istituti di credito; segnalando come il conservatore, subito dopo il suo insediamento allontanò i visuristi dall'ufficio, così costringendo le persone offese ad accettare l'odiosa imposizione alla quale, di fatto, non avevano alcuna possibilità di opporsi. In tal senso, peraltro, conformandosi a quella giurisprudenza non condivisa solo in linea di principio dallo stesso giudice *a quo*, in base alla quale, anche se il danno non costituisce condizione perché il reato di cui all'art. 317 c.p. venga consumato, è certo che solo quando dall'abuso discenda un pericolo di pregiudizio per il privato è ipotizzabile il delitto di concussione, perché se il privato effettui la dazione o la promessa allo scopo di trarre vantaggio dall'abuso del pubblico ufficiale, viene meno quella situazione di timore, quel vizio della sua volontà, che sola esclude l'instaurazione di un rapporto paritetico, così da farne un vero e proprio correo nella corruzione (cfr. *ex plurimis*, ancora una volta, Sez. VI, 1° dicembre 1995, Filisetti).

b) Per l'Arcella, le precise dichiarazioni del Majolino, avvicinato dall'imputato e dallo Smeriglio che, per superare le difficoltà derivanti dal ritardo, gli offrirono la loro collaborazione previo pagamento di lire 2.500 per ogni nominativo, attraverso la richiesta mediante foglietti informali; dichiarazioni confermate dagli altri visuristi Rella, Freni ed Aricò, anch'essi contattati dall'Arcella, nonché dalle dichiarazioni del Ponzio che ha descritto le modalità di utilizzazione dei foglietti in bianco.

c) Per lo Smeriglio, oltre quanto riferito a proposito dell'Arcella, le dichiarazioni dell'Aricò, nonché gli elementi di conferma derivanti dalle affermazioni di Giuseppina Ponzio (che descrivono i comportamenti prevaricatori del ricorrente, come pure quelle dell'Arcella) e le parziali ammissioni dell'imputato. In un quadro entro il quale le doglianze dello Smeriglio si profilano ai limiti dell'inammissibilità per il tentativo di imporre un diverso contesto probatorio volto a configurare, non solo - il che sarebbe del tutto irrilevante proprio alla stregua delle considerazioni sopra svolte - l'iniziativa delle indebite elargizioni in capo ai visuristi, ma anche l'esistenza di un rapporto paritetico tra le parti in causa.

d) Per la Neri, le dichiarazioni di Aricò, Baccarella e Maccarrone sempre quanto all'uso di foglietti informali; un sistema - oltre tutto - confermato dalle dichiarazioni della Ponzio. In un panorama puntualmente corrispondente all'ipotesi di reato prevista dall'art. 347 c.p. (v. le precise osservazioni a p. 60 ss. della sentenza impugnata, anche quanto ai criteri ed alle modalità di valutazione delle deposizioni sopra ricordate).

7. Sulla base delle conclusioni provvisorie fin qui enunciate devono essere, quindi disattesi, oltre che i primi quattro motivi, anche il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo, l'undicesimo ed il dodicesimo motivo proposti dal Marino, i primi tre motivi dell'Arcella, il primo, motivo del Cali, i primi tre motivi della Neri e l'intero ricorso dello Smeriglio. È appena il caso di soggiungere come la dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p., sotto il profilo della immutazione del fatto per cui è intervenuta condanna rispetto al fatto contestato sia da ritenere censura manifestamente infondata essendosi comunque venuti a trovare gli imputati che hanno avanzato una simile censura - come si ricava dal modello diacronico lucidamente evidenziato dalla sentenza impugnata - attraverso l'iter del processo nella concreta condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. un., 19 giugno 1996. Di Francesco).

8. Vanno disattesi i motivi proposti dal Marino con riferimento alla posizione della parte civile: quelli relativi alla costituzione perché assolutamente privi di fondamento; quelli relativi all'assunzione della prova perché rientranti comunque nel catalogo delle inammissibilità di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p. (oltre che manifestamente infondati, anche non dedotti nei motivi di appello).

9. Il Marino ha denunciato l'inconfigurabilità della "continuazione interna" al delitto di concussione, perfezionandosi il detto reato con la mera promessa di danaro o di altra utilità, relegandosi il momento della consegna ad un *post factum* non punibile. Anche tale motivo è privo di fondamento.

9.1. Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha affrontato la tematica della c.d. "continuazione interna" soprattutto con riferimento al delitto di corruzione.

In proposito una recente decisione contiene una precisa messa a punto del modello ora ricordato dal quale non è possibile prescindere (Sez. VI, 4 maggio 2006, Battistella), al fine di scrutinare il contenuto della doglianza in proposito sollevata dal Marino.

Premessa la struttura unitaria del reato di corruzione, si è precisato che la sua consumazione si perfeziona nel momento e nel luogo in cui interviene l'accordo, che può concretizzarsi o con la contestuale ricezione della "retribuzione" da parte del pubblico ufficiale o con l'accettazione della promessa, non richiedendosi in quest'ultimo caso che questa sia eseguita o che il danaro sia consegnato.

Nella corruzione antecedente (il modello, non solo sul piano cronologico, ma anche sul piano concettuale, più vicino alla concussione) il compimento dell'atto è estraneo alla struttura della fattispecie, donde la sua non influenza sull'individuazione del momento di consumazione del

reato; assumendo esclusivo rilievo "sul terreno del dolo". Si è perciò osservato che la problematica relativa al momento consumativo assume una particolare complessità nei casi in cui alla promessa accettata segua, in un secondo tempo, la dazione in unica soluzione o in più rate.

Per chi ritiene che la corruzione si consumi nel momento del perfezionamento dell'accordo, rimangono evidentemente ininfluenti le successive attività esecutive delle obbligazioni assunte, nel senso che la effettività della dazione, "rateizzata o meno", costituirebbe un *post factum* non punibile.

Si è rilevato tuttavia che questa tesi non può essere condivisa perché fondata su una interpretazione formale, che finisce per tradire il rigore che la ispira.

Le norme sulla corruzione, infatti, sanzionando anche la semplice promessa di denaro al pubblico ufficiale che l'accetta, anticipano la soglia di punibilità nella prospettiva di reprimere tempestivamente un comportamento del pubblico funzionario che comunque, al di là delle ulteriori conseguenze che possono verificarsi, tradisce i principi dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, altera ed inquina il rapporto tra questa e i cittadini.

Ritenere, però - è questo il punto di rilevanza ermeneutica da ritenere più significativo - che l'effettiva ricezione da parte del pubblico ufficiale corrotto di denaro o altra utilità, già oggetto di precedente promessa accettata, divenga un elemento estraneo alla fattispecie penale e integri, quindi, un *post factum* non punibile si traduce nel minimizzare un aspetto centrale della condotta antigiuridica, omettendo di attribuire pari dignità a quelle forme espressive di questa che, ove non si attuino in via autonoma e indipendente (la sola promessa accettata o la sola dazione), si integrano tra loro, concorrono insieme a delineare nella sua completezza il fatto criminoso e vanno, pertanto, considerate unitariamente.

Dunque, la sola promessa accettata, in tanto assume una propria autonomia ed è idonea ad individuare il momento consumativo del reato, in quanto non sia seguita dalla dazione-ricezione; ove, invece, quest'ultima segua alla promessa, si verifica «un approfondimento dell'offensività tipica e lo slittamento in avanti della consumazione del reato, la quale viene a coincidere col momento della medesima dazione-ricezione, che non è certo un fatto esterno ed estraneo rispetto alla struttura della fattispecie corruttiva».

In conclusione, il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, con una forma ordinaria o principale (promessa seguita dalla dazione) e una forma contratta o sussidiaria (promessa non seguita dalla dazione). Secondo lo schema principale, il reato si realizza attraverso due essenziali attività, strettamente legate tra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa e il successivo ricevimento dell'utilità ed è quest'ultimo che cristallizza nel tempo la consumazione del reato, che assume caratteristiche assimilabili a quelle del reato progressivo, verificandosi, avuto riguardo alla concreta evoluzione dei fatti, una sorta di passaggio "necessario" da un *minus* (promessa) ad un *maius* (dazione) e risultando offeso con gravità crescente un medesimo bene giuridico. La promessa accettata, quando è seguita dalla dazione-ricezione, resta assorbita in questa e perde la sua autonomia. È vero anche che la dazione non presuppone, quale passaggio obbligato, la promessa (in tale ipotesi, nessun problema sorge per la individuazione del momento consumativo); ma è anche vero che, se le parti scelgono di percorrere l'iter promessa-dazione, la prima diventa, di fatto, un atto prodromico della seconda e ad essa si salda e con essa si confonde, concorrendo sostanzialmente entrambe, in progressione, al completamento della fattispecie criminosa in tutti i suoi risvolti (v. proprio in questi termini, Sez. VI, 4 maggio 2006, Battistella).

9.2. Una simile prospettiva, che può sicuramente condividersi (nonostante talune marginali posizioni di segno contrario che alla pluralità delle retribuzioni fanno corrispondere ipotesi di continuazione nel reato di corruzione; cfr. Sez. V, 13 dicembre 1993, Agostinelli) a proposito della corruzione, basata come essa risulta su un rapporto paritetico e che porta ad escludere, almeno in via di principio - per esaurirsi l'assetto predisposto tutto nel negozio illecito - la continuazione interna, non può valere per il rapporto promessa-dazione quale risultante dall'induzione o dalla costruzione, un modello che si estrinseca, dalla parte del *deceptus*, nel *metus publicae pote-*

status; ciosiché l'attività esecutiva della promessa rappresenta l'esplicitazione permanente del *metus* tanto da riprodurre di volta in volta il disvalore dell'atto.

Infatti, l'abuso del potere o della funzione in cui si estrinseca la costrizione o l'induzione se, per un verso, non esaurisce il suo rilievo nell'illecito rapporto obbligatorio conseguente alla promessa, non può, per un altro verso, rilevare come momento di mera accentuazione del disvalore, vale a dire, nella sola "non indifferenza" per l'ordinamento ai fini della individuazione del momento consumativo. Esso, infatti, proprio perché non si traduce in un accordo illecito in grado di delineare compiutamente le rispettive posizioni dei compartecipanti dei fatti previsti negli art. 318 e 319 c.p.p., non si esaurisce nella mera esecuzione della promessa, ma acquista un'autonomia valenza dispositiva, determinata dalla costante riproduzione del *metus*; ciosiché nell'ipotesi in cui la prestazione si configuri come periodica o continuata, il momento esecutivo della promessa è diretta conseguenza dell'induzione o della costrizione proprio entro l'ambito del *metus*, riproducendosi ogni volta che il *deceptus* debba eseguire la prestazione promessa. Tanto che mentre la parieticità che designa il negozio corruttivo rende immanente l'assetto di interessi concordemente quanto illecitamente predisposto dalle parti, l'"abusiva" induzione o costrizione, quale momento di contaminazione unilaterale del "negozio concussivo", è in grado di far scaturire un più complesso rapporto che, quando ha natura obbligatoria (quando, cioè, la dazione sia concettualmente e cronologicamente distinguibile dalla promessa), conduce a definire ciascuna prestazione come condizionata da un futuro assetto di interessi, la cui realizzazione resta subordinata alla vis del soggetto attivo ed al corrispondente *metus* del soggetto passivo.

Del resto, verificando la fattispecie sotto il profilo negoziale, il contratto si profila come viziato da violenza (assoluta nell'ipotesi di costrizione, relativa nell'ipotesi di induzione); il che sta a significare che l'adempimento, quale - anche qui - momento di esecuzione del contratto illecito (perché viziato da violenza) estrinseca un autonomo disvalore, riproducendo la pattuizione (e quindi, il contratto obbligatorio illecito) come avviene nella corruzione e che esaurisce la sua valenza antigiuridica quale momento non irrilevante ai fini della consumazione, per assumere, invece, l'autonomia qualifica di esecuzione di una promessa rilevante di per sé, sul piano del possibile giuridico.

Il diverso atteggiarsi della prestazione periodica o continuata quale adempimento del "negozio concussivo" era stato correttamente evidenziato in una non recente decisione di questa Corte suprema, attenta a rimarcare come in tema di concussione la promessa di denaro o di altra utilità è sufficiente per la consumazione del reato quando il fatto concussivo sia unico e relativo ad uno specifico atto e non quando la forza intimidatrice del pubblico ufficiale tenda non solo ad operare in relazione ad un primo atto, ma anche nel futuro in riferimento ad una pluralità di atti e di comportamenti dilazionati nel tempo. Ravvisando così il "corrispettivo" costantemente influenzato dalla incombente minaccia della rappresaglia del pubblico ufficiale ove non si aderisca alla sua pretesa (Sez. VI, 10 giugno 1989, Teardo).

Una statuizione che non può essere interpretata se non nel senso che ove alla mancata esecuzione della prestazione periodica o continuata corrisponda, come nel caso di specie, la cessazione del trattamento avuto di mira dal *deceptus*, ogni prestazione assume valenza giuridica autonoma, tanto da qualificare la fattispecie come reato continuato.

(Omissis).

## OSSERVAZIONI

Il momento consumativo nei reati di concussione e corruzione è da tempo oggetto di particolare attenzione da parte di dottrina e giurisprudenza, sussistendo sul punto due differenti interpretazioni (per una disamina v. M. ROMANO, *Commentario sistematico al codice penale, I delitti contro la pubblica amministrazione*, Giuffrè, 2006; GAMBARELLA, sub art. 317-319, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, I delitti contro la pub-*

*blica amministrazione*, a cura di Lattanzi-Lupo, vol. VI, Giuffrè, 2000; BENESSI, *Trattato di diritto penale, parte speciale. I delitti contro la pubblica amministrazione*, diretto da Marinucci-Dolcini, Cedam, 2001, p. 383 ss.).

Risulta necessario preliminarmente effettuare una ricognizione sul punto, così da sottolineare la portata innovativa della sentenza in esame.

Il reato di concussione si consuma allorché avvenga la dazione o la promessa, effettuata dal privato per l'abuso o la costrizione a cui è stato sottoposto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Se la dazione contestuale sicuramente consuma il reato, il problema sorge in ordine alla promessa. È da stabilire infatti se la consumazione del reato avvenga all'atto della semplice promessa, o se il momento consumativo subisca uno spostamento in avanti venendo a coincidere con la successiva effettiva dazione, fatta in adempimento alla promessa precedente.

Tale ultima impostazione, seguita da una parte della dottrina e della giurisprudenza minoritaria, ricostruisce il delitto di concussione quale delitto a duplice schema; se alla promessa non segue la dazione, il reato si considera compiutamente consumato all'atto della semplice promessa, ove invece alla stessa segue la dazione, il momento consumativo si sposta in avanti e viene necessariamente a coincidere con questa (così PAGLIARO, *Principi di diritto penale, parte speciale*, vol. I, Giuffrè, 2000, p. 138 ss.).

La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono però assolutamente non condivisibile tale impostazione. Partendo infatti dal presupposto che il reato di concussione offende ed è posto a tutela, oltre che del normale e regolare svolgimento della pubblica amministrazione anche della libera determinazione del privato, questo deve ritenersi consumato, poiché compiuta l'offesa ai beni tutelati, nel momento in cui il privato è indotto a promettere l'indebito. Da ciò discende che ove alla promessa segua temporalmente la dazione, in unica soluzione o "rateizzata", la stessa rimane un mero *post factum* giuridicamente del tutto irrilevante, il quale comporta solo la realizzazione dell'illecito profitto. In giurisprudenza vedi: Sez. VI, 23 giugno 1984, Avallè, in *C.E.D. Cass.*, n. 164979; Sez. VI, 22 ottobre 1993, Fedele, *ivi*, n. 196051; Sez. VI, 9 dicembre 1994, Alfieri, *ivi*, n. 201078. In dottrina vedi: FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, vol. I, Zanichelli, 2007, p. 217 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, Giuffrè, 2000, p. 305; M. ROMANO, *Commentario sistematico*, cit., p. 112 ss.

Tale orientamento, oltre a non tenere presente il dato letterale dell'art. 317 c.p., risulta in posizione antitetica rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di momento consumativo nel diverso reato di corruzione. Secondo tale impostazione il momento consumativo del reato di corruzione, qualora allo schema promessa-accettazione, segua effettivamente, anche se non contestualmente, la dazione, subisce uno spostamento in avanti, non venendo più a coincidere con la promessa, bensì con la successiva messa in atto della stessa, ovvero con la dazione (cfr. Sez. VI, 4 maggio 2006, Bartistella, in *C.E.D. Cass.*, n. 234358; Sez. VI, 28 ottobre 2004, Lacatena, *ivi*, n. 230465; Sez. VI, 20 gennaio 2003, Lodigiani, in *questa rivista*, 2004, p. 2300, con nota di RAMPIONI, "Evanescente" del contenuto dell'offerta e "mobilità" del momento consumativo dei delitti di corruzione nelle divergenze giurisprudenziali in tema di competenza per territorio; Sez. VI, 12 novembre 1996, Rapisarda, *ivi*, 1998, p. 1995, con nota di RAMPIONI, *Nuovi virtuosismi interpretativi in tema di condotta costitutiva e momento consumativo del delitto di corruzione*;